



COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI A
MOTORE SU VIABILITA' FORESTALE PREPOSTA AL
SERVIZIO A.I.B E ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL
COMPLESSO FORESTALE REGIONALE DEI MONTI
PISANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 31 luglio 2014, così come modificato
con deliberazione n.66 del 29 settembre 2014 e deliberazione n.24 del 30 aprile 2014

Art.1) Ai sensi della L.R. 48/94 è vietato il transito ai veicoli a motore al di fuori delle strade di uso pubblico di cui agli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n°285). Tale divieto è ulteriormente rafforzato e specificato nelle zone facenti parte del Patrimonio Agricolo Forestale d Regionale (P.A.F.R.) ai sensi della L.R. 39/00.

Art.2) Il presente regolamento trova applicazione esclusivamente alle strade individuate ed elencate nell'allegato.

Art.3) Per la deroga dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di utilizzazione per iscritto su carta libera indirizzata all'ufficio P.A.F.R. del Comune di Calci specificando:

- I dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- Il motivo per cui viene inoltrata richiesta;
- Il periodo e l'orario di utilizzo;
- Il tipo/i di automezzo/i e la targa/e di non più di due unità fruibili solo singolarmente;¹
- La pista/e forestale/i demaniale per il quale si richiede l'autorizzazione al transito;
- Eventuale necessità di possesso continuato della chiave punzonata di apertura dei lucchetti di accesso alla viabilità del complesso demaniale oggetto dell'autorizzazione.

Art. 4) La richiesta è istruita da parte dell'ufficio P.A.F.R. entro 15 gg. dalla presentazione, salvo necessità di particolari verifiche.

Art. 5) L'autorizzazione viene rilasciata su modello come da fac-simile presente sul sito al reparto modulistica dell'Ufficio Forestazione. L'autorizzazione deve essere esposta sull'automezzo in posizione ben visibile per eventuali controlli del personale di sorveglianza.

Art. 6) L'autorizzazione al transito viene firmata dal responsabile del Servizio Forestazione del Comune di Calci o dal Responsabile di Settore, e deve essere controfirmata dal beneficiario per accettazione delle clausole e condizioni.

Art. 7) In caso di rilascio continuato di chiave punzonata per l'accesso, questo avviene previo deposito cauzionale di € 20,00 (euro venti/00) a garanzia della restituzione della chiave medesima, salvo:

- gli organismi di pubblica sicurezza e vigilanza;
 - le stazioni del CFS, i comandi di polizia municipale, Guardie Demaniali e gli uffici tecnici comunali di competenza per il territorio;
 - i concessionari pluriennali di fabbricati;
 - Associazioni di volontariato A.I.B.*(Antincendio Boschivo) per motivi di prevenzione e estinzione incendi boschivi Associazioni di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi;
- eventuali casi particolari da valutare a cura dell'ufficio P.A.F.R.

Un pari importo sarà comunque loro richiesto in caso di mancata restituzione della chiave causa smarrimento.

Art. 8) Il beneficiario dell'autorizzazione dovrà restituire la chiave entro cinque giorni dalla scadenza del termine dell'autorizzazione, (escluso permanenti). Trascorso tale termine, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente senza possibilità di recupero e permanendo comunque l'obbligo di restituzione della chiave. Qualora non venga restituita non sarà possibile il rilascio di una nuova autorizzazione, salvo dichiarazione scritta di smarrimento.

¹ Periodo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 30 aprile 2015

Art. 9) Le chiavi sono in deposito presso l'ufficio P.A.F.R. che tiene apposito registro delle chiavi e delle autorizzazioni per il rilascio e la riconsegna delle stesse. Ai tecnici e al personale di vigilanza viene rilasciata una chiave punzonata per i compiti di istituto.

Art. 10) L'autorizzazione al transito sulla viabilità forestale del presente Regolamento, può essere rilasciata per le seguenti motivazioni e può risultare gratuita od onerosa prevedendo eventuali danni alla viabilità. In ambo i casi resta fermo l'obbligo del deposito cauzionale per il rilascio della chiave fatte salve le deroghe di seguito specificate:

A) Ditte che effettuano lavori/servizi per conto dei Comuni e ditte che hanno acquistato legna e/o legname da enti pubblici e privati: l'autorizzazione è gratuita. Qualora nel rapporto che regola il lavoro/servizio e/o acquisto materiale legnoso non sia prevista una cauzione per eventuali danni che potessero verificarsi alla viabilità, prima del rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo lavoro/servizio o del valore del materiale legnoso; la cauzione non potrà comunque essere inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00);

B) Professionisti con incarichi da parte dell'Ente: l'autorizzazione è gratuita e senza rilascio di deposito cauzionale.

C) Professionisti che lavorano per conto di altri Enti: l'autorizzazione può essere gratuita od onerosa; è gratuita nel caso che il motivo dell'accesso sia all'interno di una normale collaborazione fra Enti o che rivesta un qualche interesse di tipo scientifico e/o culturale per l'Ente; è onerosa in tutti gli altri casi ed è stabilita in € 10 al giorno (euro dieci/00 al giorno) con un minimo di 250 € per periodi inferiori ai 25 giorni.

D) Motivi di studio (ricerche, tesi, ecc.): l'autorizzazione è gratuita nel caso in cui lo studio non abbia finalità di lucro e chi svolge tale studio non percepisca un corrispettivo per la redazione dello stesso. Copia dei risultati dello studio svolto dovranno essere forniti all'Ente.

E) Didattica ambientale: l'autorizzazione è gratuita nel caso di visite a fini di didattica ambientale per le scuole materne, elementari, medie e superiori e Università.

F) Concessionari di legna ad uso familiare e castagneti da frutto: L'autorizzazione al transito è gratuita. In questo caso l'autorizzazione dovrà individuare catastalmente l'area oggetto dell'autorizzazione e dovrà essere pure indicata su cartografia a scala adeguata, possibilmente 1:2000, il percorso che dovrà seguire il concessionario. La durata di tale autorizzazione non potrà superare, nel caso di taglio legna ad uso familiare i 60 gg. in una stagione silvana.

G) Concessionari Terreni, Pascoli e Fabbricati demaniali: l'autorizzazione è gratuita. Nel caso in cui nell'atto di concessione non fossero previsti depositi cauzionali per eventuali danni alla viabilità oppure che la manutenzione della stessa viabilità non sia specificatamente a carico del concessionario, dovrà essere depositata cauzione di € 150,00 (euro centocinquanta/00). La durata dell'autorizzazione ha validità annuale in caso di concessionari di terreni o pascoli, mentre per i fabbricati corrisponde normalmente alla durata della concessione.

H) Piccole concessioni occasionali (ex raccolta legna morta): l'autorizzazione è gratuita. In questo caso verrà individuata, dal personale di vigilanza forestale, direttamente sul terreno la zona destinata a tale scopo per il beneficiario. Allo stesso beneficiario verrà indicato il percorso obbligatorio per raggiungere la zona di raccolta. La durata di tale autorizzazione non potrà superare i 20 gg./anno. Il prelievo potrà realizzarsi in base al seguente calendario:
Complesso demaniale Monti Pisani: dal 01 Febbraio al 31 marzo.

I) Privati ad uso proprio:

- mezzi leggeri a motore ricompresi quelli a due e tre ruote : l'autorizzazione è a titolo gratuito nel caso vi siano comprovati motivi di lavoro e in mancanza di una viabilità alternativa. In questo caso dovrà essere versato deposito cauzionale di € 150,00 (euro centocinquanta/00).

- mezzi pesanti (oltre i 35 q.li): l'autorizzazione è a titolo gratuito con gli stessi requisiti in vigore per i mezzi leggeri. In questo caso il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). L'importo può essere maggiorato dall'ufficio PAFR in considerazione del tipo di mezzo e della frequenza dei passaggi.

J) Inclusi privati all'interno del P.A.F.R.:

Viene fatto riferimento a quanto prevedono le servitù esistenti. In caso di assenza di tali servitù, i privati hanno chiave e autorizzazione al transito in maniera continuativa qualora partecipino alle spese sostenute per la realizzazione della viabilità ed alle spese da sostenere per la sua manutenzione. Negli altri casi l'autorizzazione è temporanea e a titolo oneroso con deposito cauzionale secondo quanto stabilito al punto G.

K) Attività venatoria:

Di norma è vietato l'accesso ai veicoli a motore sulla viabilità forestale di cui all'Art. 21 del presente Regolamento per motivi legati all'attività venatoria; tuttavia, limitatamente al transito nella viabilità di cui sopra, sono previste le seguenti deroghe con le relative modalità:

K.1 - Caccia da appostamento fisso:

E' consentito l'accesso ai veicoli a motore anche a due e tre ruote dei possessori di relativa autorizzazione provinciale di caccia da appostamento fisso così come numerato e consegnato dal competente organismo provinciale. Il periodo di accesso è limitato dal 1 di Giugno al 31 Gennaio dell'anno seguente. Il richiedente dovrà inoltrare domanda di autorizzazione da indirizzarsi a questo Ente, entro il 31 di Maggio di ogni anno completa dei dati anagrafici, targa, tipologia del mezzo utilizzato e N° di autorizzazione di appostamento.

Dovrà essere inoltre fornita, allegata alla domanda, cartografia 1.2000 con l'indicazione dell'appostamento e dei punti di sosta delle auto compreso il percorso per giungere a destinazione con tutte le altre eventuali informazioni necessarie o utili al controllo e alla verifica del personale di vigilanza; eventuali sostituzioni di iscritti e/o automezzi deve essere comunicato all'ufficio P.A.F.R. prima dell'accesso. I mezzi in sosta che ostacolano la circolazione verranno rimossi forzatamente e annullata immediatamente l'autorizzazione.

K.2.- Caccia da appostamento temporaneo:

E' consentito l'accesso ai veicoli a motore anche a due e tre ruote, dei cacciatori da appostamento temporaneo previa domanda, entro il 31 di Maggio di ogni anno, nella quale venga o vengano menzionate le piste forestali che intende percorrere per raggiungere la posta. Il periodo di accesso è limitato dal 1 di Giugno al 31 Gennaio dell'anno seguente. È sottinteso che l'interessato può usufruire di più piste per la tipologia di caccia esercitata, ma si sottolinea che per ogni percorso richiesto deve essere corrisposto il relativo importo di cui al comma K 5. I mezzi in sosta che ostacolano la circolazione verranno rimossi forzatamente e annullata immediatamente l'autorizzazione.

K.3 - Caccia vagante:

E' consentito l'accesso ai veicoli a motore anche a due e tre ruote, dei cacciatori esercitanti la caccia vagante previa comunicazione nella domanda, entro il 31 di Maggio di ogni anno, di quale/i pista/e forestale/i intenda percorrere per raggiungere la zona di caccia, ribadendo che per ogni specifico percorso richiesto deve essere corrisposto il relativo importo di cui al comma K5. Il periodo di

accesso è limitato dal 1 di Giugno al 31 Gennaio dell'anno seguente. I mezzi in sosta che ostacolano la circolazione verranno rimossi forzatamente e annullata immediatamente l'autorizzazione.

K.4 - Caccia al cinghiale:

Ai componenti le squadre di competenza per il territorio può essere rilasciata, previa richiesta entro il 31 di Maggio di ogni anno, l'autorizzazione al transito del veicolo a motore anche a due e tre ruote con il/i nominativo/i della/e pista/e che intende percorrere, ribadendo che per ogni specifico percorso richiesto deve essere corrisposto il relativo importo di cui al comma K5. Il periodo di accesso è limitato dal 1 di Giugno al 31 Gennaio dell'anno seguente. Detta richiesta deve essere completa dei dati anagrafici del Responsabile della società con allegato una lista di mezzi che intende utilizzare durante la stagione venatoria. Le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad un massimo di dieci, numerate da 1 a 10 e con la scritta della società di appartenenza. Dette autorizzazioni sono trasferibili e utilizzabili solamente dai mezzi trascritti nella lista allegata alla domanda societaria. Tali mezzi potranno essere impiegati allo scopo di recuperare animali abbattuti e per il trasporto dei cacciatori alle poste. L'autorizzazione avrà durata corrispondente al calendario venatorio per la specifica tipologia di caccia.

I mezzi in sosta che ostacolano la circolazione verranno rimossi forzatamente e annullata immediatamente l'autorizzazione.

K5 - Onerosità delle autorizzazioni venatorie

Per tutte le tipologie sopra menzionate l'autorizzazione al transito della pista è a titolo oneroso ed è stabilita in:

- €40,00 per pista singola,
 - € 80,00 per n°2 piste;
 - € 100,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Buti; € 90,00 per residenti di Calci, Buti e Vicopisano
 - € 100,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Calci; € 90,00 per residenti di calci, Buti e Vicopisano
 - € 120,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Buti e Calci;
 - € 110,00 per residenti di Calci, Buti e Vicopisano
- per ogni veicolo a motore anche a due e tre ruote.²

L) Raccolta dei prodotti del sottobosco

Di norma è vietato l'accesso ai veicoli a motore sulla viabilità forestale di cui all'Art. 21 del presente Regolamento per motivi legati alla raccolta dei prodotti del sottobosco ivi ricompresa anche quella dei funghi epigei, tartufi e castagne; tuttavia, limitatamente alla viabilità di cui sopra, sono previste le seguenti deroghe con le relative modalità:

L1) - è consentito l'accesso ai veicoli a motore anche a due e tre ruote, dei cittadini esercitanti la raccolta dei prodotti del sottobosco ivi ricompresi i funghi epigei, tartufi e castagne dal 1 di Giugno al 31 Gennaio previa comunicazione, nella domanda da effettuarsi entro il 31 di Maggio di ogni anno, di quali pista/e forestale/i intenda percorrere per raggiungere la zona/e di raccolta, ribadendo che per ogni specifico percorso richiesto deve essere corrisposto il relativo importo di:

€40,00 per pista singola,

€ 80,00 per n°2 piste;

€ 100,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Buti; € 90,00 per residenti di Calci, Buti e Vicopisano

€ 100,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Calci; € 90,00 per residenti di calci, Buti e Vicopisano

² Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 30 aprile 2015

€ 120,00 per le piste forestali dell'intero comprensorio di Buti e Calci;

€ 110,00 per residenti di calci, Buti e Vicopisano

per ogni veicolo a motore anche a due e tre ruote.

I mezzi in sosta che ostacolano la circolazione verranno rimossi forzatamente e annullata immediatamente l'autorizzazione.³

M) Usi sociali e portatori di handicap motori: l'autorizzazione è gratuita nel caso di associazioni senza finalità di lucro che ne facciano richiesta per iniziative sociali, educative, sportive, ricreative, legate comunque agli scopi dell'associazione. L'autorizzazione è comunque limitata ai mezzi e ai tempi di supporto indispensabili. L'autorizzazione al transito per portatori di handicap motori è gratuita previa presentazione di documentazione comprovante.

N) Residenti e domiciliati: In mancanza di una viabilità alternativa l'autorizzazione è a titolo gratuito e permanente.

Art.11) In tutti i casi previsti dall'art.10, gli automezzi autorizzati al transito hanno l'obbligo di percorrere la viabilità forestale, oggetto dell'autorizzazione, a velocità minima in funzione delle condizioni del piano viario e delle condizioni meteoriche e in ogni caso al di sotto dei 15 km/h per gli automezzi leggeri e dei 10 Km/h per i mezzi pesanti.

Art.12) Per eventuali situazioni non contemplate ma riferibili alle casistiche di cui sopra, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione e la determinazione del relativo onere verrà valutato caso per caso dall'ufficio P.A.F.R. facendo riferimento ai principi di questo regolamento. In questo caso è possibile il rilascio di un "pass" a validità temporanea (max 1 gg) che viene accordato sentito il parere del Responsabile del Servizio. In questo caso verranno registrati i dati del beneficiario che dovrà firmare al momento del rilascio del "pass" e al momento della riconsegna dello stesso.

Art. 13) I depositi cauzionali vengono svincolati previa verifica dell'assenza di danni. In caso di danno l'interessato o gli interessati nel caso di caccia in battuta (vedi tipologia K2) verranno invitati a provvedere direttamente al ripristino, altrimenti la cauzione verrà incamerata dall'Ente rimanendo salvo il diritto di rivalsa per l'importo di danno eccedente la cauzione medesima.

Art. 14) Nei giorni di maggior affluenza di escursionisti e gitanti (sabato, domenica, festivi), le autorizzazioni al transito potranno subire una limitazione ai soli casi ritenuti indispensabili a giudizio dell'ufficio PAFR.

Art. 15) L'autorizzazione al transito può essere negata allorché venga ritenuto dall'ufficio PAFR non sussistano le condizioni di cui all' art. 10 o che vi siano condizioni di pericolo per il transito o che per le condizioni meteoriche e del fondo stradale il transito possa arrecare danni alla viabilità.

Art. 16) L'Amministrazione comunale di Calci declina ogni responsabilità per i danni che il beneficiario dell'autorizzazione potesse subire o arrecare ad altre persone, cose o animali conseguenti al transito del mezzo autorizzato.

Rimane sottinteso che la percorrenza della pista forestale implica che ogni responsabilità derivante dalla condotta del mezzo di trasporto ricade esclusivamente sul conducente.

Inoltre l'Amministrazione Comunale declina altresì ogni responsabilità derivante dallo stato di mantenimento del percorso compreso dissesti geologici, cadute di alberi/rami e quant'altre concause naturali o provocate tali da compromettere il transito.

³ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 30 aprile 2015

Art. 17) I depositi cauzionali così come gli altri oneri dove previsti devono essere pagati mediante versamento, specificando il nominativo, la causa della richiesta e la/e viabilità interessate. I depositi cauzionali vengono svincolati previa verifica di eventuali danni arrecati e comunque in caso di assenza di tali danni entro 30 gg dalla scadenza dell'autorizzazione. Al momento del pagamento in banca, specificare e distinguere la causale all'operatore bancario. Ovvero un versamento per l'autorizzazione e uno per il deposito cauzionale.

Art. 18) Le autorizzazioni vengono rilasciate presso l'ufficio P.A.F.R. il martedì e venerdì mattina dalle 11.00 alle 13.30 salvo diversi accordi tra l'ufficio stesso e l'interessato.

Art. 19) L'autorizzazione al transito è valevole solo per la motivazione specifica per cui è stata rilasciata. Nei casi in cui venisse riscontrato un uso diverso da quello indicato dall'autorizzazione stessa, questa verrà immediatamente ritirata e saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia (L.R. 48/94 art.2 comma 1 lettera e - art.10 comma 1/2/3).

Art. 20) Per quanto non previsto dalle presenti specifiche si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21) Elenco della viabilità forestale interessata dal presente Regolamento:⁴

Elenco Opere Ente Competente
CALCI - GESTIONE P.A.F.R.

Num	Nome	Codice	Comune	Tipo		
<u>1</u>	<u>SORBO - I FICHI</u>	VP008CAL	BUTI	VP		
<u>2</u>	<u>SERRA - PIAMBELLO</u>	VS003CAL	BUTI	VS		
<u>3</u>	<u>COLLE DEI LECCI</u>	VS001PI	BUTI	VS		
<u>4</u>	<u>PRATO A CERAGIOLA – LOMBARDONE</u>	VS008CAL	BUTI	VP		
<u>5</u>	<u>BISANTOLA – CAMPO DI CROCE</u>	VS006CAL	CALCI	VP		
<u>6</u>	<u>LE PORTE – P. A GIOVO</u>	VP007CAL	CALCI	VP		
<u>7</u>	<u>S.BERNARDO fino all'intersezione con il botro di Semolatico –</u>	VS011	CALCI	VS*		
<u>8</u>	<u>TRE COLLI – CAMPO DI CROCE</u>	VS002CAL	CALCI	VS		

⁴Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 30 aprile 2015

2 MONTEMAGNO – P. CECCOTTINO

VS001

CALCI

VS